

Codice A1618A

D.D. 2 ottobre 2024, n. 756

**Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico** Richiedente: PELISSERO AZIENDA VITIVINICOLA DI PELISSERO GIORGIO (CF omissis- P. IVA omissis) Sede legale: TREISO - VIA FERRERE, 10 Sede intervento: LOCALITA' TOLINO, COMUNE DI TREISO (F. 7, PARTT. 337, 662, 802, 803, 804, 817) - COMUNE DI NEVIGLIE (F. 6, PARTT. 139, 140, 142, 249, 292, 405, 406).



**ATTO DD 756/A1618A/2024**

**DEL 02/10/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**  
**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**  
**A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

**OGGETTO:** Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico

Richiedente: PELISSERO AZIENDA VITIVINICOLA DI PELISSERO GIORGIO  
(CF omissis- P. IVA omissis)

Sede legale: TREISO – VIA FERRERE, 10

Sede intervento: LOCALITA' TOLINO, COMUNE DI TREISO (F. 7, PARTT. 337, 662, 802, 803, 804, 817) – COMUNE DI NEVIGLIE (F. 6, PARTT. 139, 140, 142, 249, 292, 405, 406)

**1. PREMESSO CHE:**

- in data 16/09/2024 (ns prot. n. 00111526 del 19/06/2024) perveniva istanza di autorizzazione per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, consistenti in movimenti terra finalizzati alla realizzazione di un nuovo muro, terre rinforzate e impianto vigneto, da parte dell'impresa PELISSERO AZIENDA VITIVINICOLA DI PELISSERO GIORGIO (CF omissis- P. IVA omissis), su superfici di cui al Foglio n. 7, partt. 337, 662, 802, 803, 804, 817 nel Comune di Treiso e al Foglio n. 8, partt. 139, 140, 142, 249, 292, 405, 406 nel Comune di Neviglie, per una superficie totale di intervento pari a 7.800 m<sup>2</sup>, non boscati, e per un volume complessivo di movimento terra pari a 5.247,51 m<sup>3</sup>, come risulta dalla relazione tecnica allegata all'istanza;

- in data 13/08/2024 prot. n. 00141993 pervenivano integrazioni volontarie in merito alla disponibilità delle aree e al pagamento dei diritti di istruttoria;

- inoltre con nota del 10/09/2024 prot. n. 03090 (ns prot. n. 00152153) il Suap inviava conferma di pratica "respinta/archiviata" a cui faceva seguito un nuovo invio di istanza nella medesima data (ns prot. 00152158);

- a seguito di richiesta di informazioni del 16/09/2024 di prot. 00155253, perveniva precisazione di mero errore dal suap di prot. n. 0003305 del 25/09/2024 (ns prot. 00161177), richiedendo “...agli enti in indirizzo di non tenere conto di quanto erroneamente inviato e di proseguire l'iter autorizzativo...”;

2. CONSIDERATO CHE l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 23/2015 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

3. RICHIAMATE la nota prot. n. 00114478 del 25/06/2024 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

4. VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, prot. n. 00152003 del 10/09/2024;

5. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17/06/2013, il titolare dell'autorizzazione ha provveduto al versamento delle spese di istruttoria, pari a Euro 297,00;

- la modificazione/trasformazione è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo pastorale del territorio e pertanto risulta esente dal versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989 e del corrispettivo di rimboschimento ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989;

6. DATO ATTO CHE in esito all'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

7. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

8. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

9. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è il SUAP Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024";

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione

in materia di boschi e di terreni montani";

- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 10 del 04 aprile 2024 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024.";

*determina*

A. DI APPROVARE quanto in premessa nonché il parere di cui al prot. n. 00152003 del 10/09/2024 rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, nonché le condizioni e prescrizioni in esso contenute, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L.R. n. 45/1989, l'impresa PELISSERO AZIENDA VITIVINICOLA DI PELISSERO GIORGIO (CF *omissis*– P. IVA *omissis*) con sede legale in TREISO – VIA FERRERE 10, per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, consistenti in movimenti terra finalizzati alla realizzazione di di un nuovo muro, terre rinforzate e impianto vigneto, nei Comuni di Treiso e Neviglie – Località Tolino, su superfici di cui al F. 7, partt. 337, 662, 802, 803, 804, 817, 803 e al Foglio n. 8, partt. 139, 140, 142, 249, 292, 405, 406;

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto;

- è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato (ns. prot. n. 00111526 del 19/06/2024 e s.m.i.) e delle condizioni e prescrizioni contenute nel parere del Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di

sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

- in quanto adottata nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010, produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico da parte del SUAP Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo;

- ha validità di 36 mesi a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento; i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

- può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

- può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e della presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi;

**D. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:**

- è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento e delle opere connesse, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

- è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/06, qualora applicabili;

- dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

- è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente;

- dovrà comunicare al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente, per il tramite del SUAP, la data di fine lavori entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed entro i termini di validità, nonché idonea documentazione, anche fotografica;

**E. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al SUAP Unione di Comuni Colline di Langa e**

del Barolo per gli adempimenti di competenza ed a tutti gli Enti e le Autorità interessati;

F. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)  
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico regionale - Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it  
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data (\*)

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio  
Settore tecnico Piemonte Sud

Protocollo

(\*) /A1816B

(\*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

**A1618A**

class. 7/13.160.70/ATZVI / 1322 / 2024C

Oggetto: RDL 3267/1923 - L.R. 09/08/1989 n.45 e s.m.i. - Circolare PGR 31/08/2018, n. 3/AMB  
Costruzione muro di contenimento a protezione del fabbricato sottostante in proprietà,  
realizzazione di terre rinforzate in corrispondenza del nuovo muro e sistemazione  
agraria dell'area restante da destinare a vigneto in località Tolino, nei comuni di Treiso  
e Neviglie (CN)  
Richiedente: Pelissero Azienda Vitivinicola di Pelissero Giorgio - Treiso  
**Parere geologico tecnico**

In data 25/06/2024, al prot. n. 31468/A1816B, è pervenuta da codesto Settore Tecnico Piemonte Sud l'istanza della ditta Pelissero Azienda Vitivinicola di Pelissero Giorgio, volta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 per i lavori di "Costruzione muro di contenimento a protezione del fabbricato sottostante in proprietà, realizzazione di terre rinforzate in corrispondenza del nuovo muro e sistemazione agraria dell'area restante da destinare a vigneto" in località Tolino, nei comuni di Treiso e Neviglie (CN), in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- ✓ relazione tecnica
- ✓ relazione geologica (geol. Marco Lano)
- ✓ relazione forestale (dott. for. Marco Bonavia)
- ✓ progetto - tavole grafiche (arch. Giuliano Gianuzzi)

Dall'esame istruttorio eseguito sulla base della documentazione progettuale e dal sopralluogo effettuato in data 21/08/2024 da un funzionario incaricato del Settore Tecnico regionale - Cuneo, risulta che il progetto in oggetto consiste, in sintesi, nella costruzione di un muro di contenimento a protezione del fabbricato esistente e di terre rinforzate a monte del nuovo muro, e nell'impianto di un vigneto con lavori di livellamento del terreno e realizzazione di opere di drenaggio, su una superficie di intervento pari a 7.800 m<sup>2</sup>, non boscata, e con movimenti terra di 5.247,18 m<sup>3</sup> (di cui 2.472,67 m<sup>3</sup> complessivi di scavo e 2.774,51 m<sup>3</sup> di riporto), in area sottoposta a vincolo idrogeologico.

Considerato che

- il substrato roccioso, costituito da alternanze ritmiche di sabbie, sabbie-siltose, marne e arenarie della Formazione di Lequio, con disposizione degli strati a reggipoggio, rispetto



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico regionale - Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it  
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

l'orientamento del pendio in esame, è ricoperto da terreni eluvio-colluviali di spessore compreso tra 1,00 m e 2,00 m circa;

- le cartografie dei PRGC di Treiso e di Neviglie riconoscono una pericolosità geomorfologica elevata per tutta l'area di intervento; assegnando la Classe IIIa di utilizzazione urbanistica;
- l'area di intervento non ricade all'interno di zone perimetrate con dissesti PAI (frane, aree inondabili, ecc.);

Preso atto che le potenziali condizioni di pericolosità dell'area in esame sono determinate dalla predisposizione del versante a processi gravitativi superficiali di fluidificazione della coltre (soil slip) legati alle illustrate condizioni geo-morfologiche del sito, si raccomanda l'adozione di un efficace ed efficiente sistema di raccolta e allontanamento acque superficiali e profonde (fossi e trincee drenanti previste a profondità di 2 m), e la sua corretta manutenzione nel tempo.

Fermo restando che i lavori dovranno essere effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, che si conserva agli atti, nonché alle prescrizioni dettate di seguito, si ritiene che l'intervento proposto non possa recare pregiudizio per la stabilità del versante in esame e pertanto che sia compatibile con l'attuale assetto idrogeologico dell'area.

Si rammenta inoltre che l'istruttoria, svolta in merito agli aspetti geologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità con l'assetto idrogeologico del territorio e gli effetti indotti dalla realizzazione dell'intervento in progetto, fatte salve ogni ulteriore valutazione ai sensi di altre normative vigenti.

Tutto ciò premesso,

si esprime parere favorevole, per quanto di competenza ai sensi della L.R. 45/1989 ad effettuare modificazione e o trasformazione del suolo finalizzata alla realizzazione dell'intervento consistente nella "costruzione di un muro di contenimento a protezione del fabbricato esistente e di terre rinforzate a monte del nuovo muro, e nell'impianto di un vigneto con lavori di livellamento del terreno e realizzazione di opere di drenaggio" in località Tolino, nei comuni di Treiso e Neviglie (CN), da parte della ditta Pelissero Azienda Vitivinicola di Pelissero Giorgio, per una superficie di circa 7.800,00 m<sup>2</sup>, e movimenti terra (sommando scavi e riporti) pari a 5.247,18 m<sup>3</sup>, sui terreni catastalmente individuati al NCT del comune di Treiso Foglio 7, mappali 337, 662, 802, 803, 804, 817 e comune di Neviglie Foglio 6, mappali 139, 140, 142, 249, 292, 405, 406 a condizione che venga rispettato il progetto che si conserva agli atti e le seguenti prescrizioni:

1. prima dell'inizio dei lavori il richiedente dovrà ottenere il nulla osta dai Comuni di Treiso e Neviglie, in qualità di proprietari della Strada Comunale sottostante l'intervento, per il previsto recapito nel fosso stradale delle acque raccolte;
2. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica, che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico regionale - Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it  
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

3. in corso d'opera si dovrà valutare attentamente la stabilità di scavi e riporti, anche provvisori o di cantiere, con eventuali verifiche di stabilità in accordo con il DM 17 gennaio 2018 che dovranno far parte integrante della relazione di fine lavori;
4. eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
5. l'intervento dovrà essere gestito nel rispetto del DPR 120/2017 inerente alla materia delle terre e rocce da scavo;
6. le operazioni di movimento terra dovranno essere ridotte al minimo indispensabile, con particolare riferimento a quelle di riporto, che in ogni caso andranno effettuate per strati successivi ben compattati e livellati;
7. dovrà essere controllata la regimazione delle acque, anche nel tempo, monitorando il corretto deflusso delle stesse, ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati ;
8. in corso d'opera i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario;
9. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scavo e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere sistemate al termine dei lavori;
10. dovranno essere realizzati drenaggi a tergo dei muri di controterra e le opere di fondazione dovranno raggiungere il substrato competente;
11. i filari del vigneto dovranno essere disposti lungo le linee delle curve di livello; a conclusione degli interventi la superficie dovrà essere protetta mediante semina di specie erbacee idonee;
12. sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto presentato e delle prescrizioni indicate nel provvedimento finale oltre a quant'altro previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti-

Il parere concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti nel merito ed in attesa del provvedimento finale, si porgono cordiali saluti.

**LA DIRIGENTE DI SETTORE  
Ing. Monica AMADORI**

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005*

*Funzionario istruttore:  
geol. Maria Grazia Gallo (0171 321924)*

*CORSO KENNEDY, 7 BIS - 12100 CUNEO  
TEL. 0171321911*